



Ordinanza concernente l'entrata e il rilascio del visto (OEV)

Modifica del 5 aprile 2017

*Il Consiglio federale svizzero
ordina:*

I

L'ordinanza del 22 ottobre 2008¹ concernente l'entrata e il rilascio del visto è modificata come segue:

Art. 2 cpv. 1

¹ Le condizioni d'entrata per un soggiorno non superiore a 90 giorni o per un transito sono rette dall'articolo 6 del codice frontiere Schengen².

Art. 21 cpv. 2

² I controlli delle persone alle frontiere esterne Schengen al momento dell'entrata e della partenza per via terrestre e aerea sono disciplinate dall'articolo 8 e dall'allegato VI numeri 1 e 2 del codice frontiere Schengen³.

II

L'ordinanza del 24 ottobre 2007⁴ sull'ammissione, il soggiorno e l'attività lucrativa è modificata come segue:

¹ RS 142.204

² Regolamento (UE) 2016/399 del Parlamento europeo e del Consiglio del 9 marzo 2016 che istituisce un codice comunitario relativo al regime di attraversamento delle frontiere da parte delle persone (codice frontiere Schengen), versione della GU L 77 del 23.3.2016, pag. 1; modificato dal regolamento (UE) 2017/458, GU L 74 del 18.3.2017, pag. 1.

³ Cfr. nota a piè di pagina ad art. 2 cpv. 1.

⁴ RS 142.201

Art. 83a cpv. I

¹ Le autorità cantonali degli stranieri impongono senza formalità, in base alla direttiva 2001/40/CE⁵, la partenza dalla Svizzera, e se necessario il rinvio coatto, agli stranieri che sono già stati allontanati da uno Stato vincolato dagli Accordi di associazione alla normativa di Schengen⁶ perché non adempievano le condizioni d'entrata secondo l'articolo 6 paragrafo 1 del codice frontiere Schengen⁷.

III

La presente ordinanza entra in vigore il 1° maggio 2017.

5 aprile 2017

In nome del Consiglio federale svizzero:

La presidente della Confederazione, Doris Leuthard
Il cancelliere della Confederazione, Walter Thurnherr

⁵ Direttiva 2001/40/CE del Consiglio, del 28 maggio 2001, relativa al riconoscimento reciproco delle decisioni di allontanamento dei cittadini di paesi terzi, versione della GU L 149 del 2.6.2001, pag. 34.

⁶ Gli Acc. di associazione alla normativa di Schengen sono menzionati nell'all. 3.

⁷ Regolamento (UE) 2016/399 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 marzo 2016, che istituisce un codice comunitario relativo al regime di attraversamento delle frontiere da parte delle persone (codice frontiere Schengen), versione della GU L 77 del 23.3.2016, pag. 1; modificato dal regolamento (UE) 2017/458, GU L 74 del 18.3.2017, pag. 1.